

PROMPTU SYSTEMS CORPORATION.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Il presente Accordo Quadro di Collaborazione (*infra*, "Accordo") è stipulato in data 2 Novembre 2008 (*infra*, "la Data Effettiva")

TRA

Promptu Systems Corporation società del Delaware, con sede in 333 Ravenswood Avenue, Building 202, Menlo Park, California, USA 94025 (*infra*, "Promptu"), in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Giuseppe Staffaroni

- da una parte -

E

Unione dei Radiotaxi d'Italia, con sede in Via del Casale Lumbroso n. 167, 00166 – Roma, Italia (*infra* "URI") in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Loreno Bittarelli

- dall'altra -

PREMESSO CHE

- A. L'URI è un'organizzazione culturale, autonoma, apolitica, apartitica, che persegue lo scopo della rappresentanza unitaria a livello sindacale, economico, sociale, politico e istituzionale dei Radiotaxi d'Italia.
- B. una parte degli associati "URI", in qualità di Radiotaxi, svolgono un'attività di gestione e invio di taxi ai propri clienti impiegando un sistema di invio taxi sviluppato dalla società Microtek Srl (*infra*, "Microtek").
- C. Promptu, a sua volta, ha sviluppato un'applicazione per telefonia mobile denominata TAXINOW da utilizzare nella richiesta di taxi.
- D. Promptu e Microtek hanno integrato i propri rispettivi prodotti al fine di creare un sistema di invio taxi completamente automatizzato, così eliminando la necessità di ricorrere all'assistenza di un operatore umano nel localizzare ed inviare taxi.
- E. Promptu e "URI" intendono collaborare al fine di promuovere sul mercato italiano detto sistema integrato di chiamata taxi in relazione all'attività degli aderenti all'"URI", alle condizioni previste nella presente scrittura.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo le parti concordano quanto segue.

1. Definizioni.

- (a) “Servizio Automatizzato”: il servizio di richiesta e invio taxi completamente automatizzato risultante dall’integrazione tra l’Applicazione Promptu e il Sistema di lancio corse di Microtek
- (b) “Clienti”: gli utenti finali che utilizzano l’Applicazione Promptu TAXINOW per richiedere un taxi.
- (c) “Sistema di Lancio Corse”: il sistema di lancio corse della Microtek installato e reso operativo dall’Operatore del Servizio.
- (d) “Operatori di Servizio”: i Radiotaxi aderenti all’ ”URI” che svolgono attività di gestione e invio di taxi ai propri clienti, dotati di Sistema di Lancio Corse Microtek e che sottoscrivono un accordo commerciale con Promptu.
- (e) “Applicazione Promptu”: l’applicazione sviluppata da Promptu, denominata TAXINOW, per dispositivi mobili di telefonia cellulare che consente all’utente di accedere al Servizio Automatizzato.
- (f) “Area del Servizio”: l’area geografica normalmente servita da ciascun Operatore del Servizio aderente all’ ”URI”.
- (g) “Data Effettiva”: la data di sottoscrizione del presente Accordo.
- (h) “Servizio di chiamata telefonica”: il servizio di indirizzamento di una chiamata telefonica verso gli Operatori di Servizio aderenti all’”URI” non dotati di un sistema di invio corse Microtek.

2. Disposizioni generali

Il presente accordo quadro definisce le linee guida di collaborazione tra Promptu e “URI”. I singoli aderenti all’”URI” sono liberi di aderire o meno all’iniziativa. In caso di adesione, che dovrà avvenire mediante sottoscrizione di separato accordo commerciale (ALLEGATO “A”) tra Promptu e l’Operatore di Servizio, Promptu si impegna ad onorare i termini e le condizioni previste nella presente scrittura.

3. Abilitazione del Servizio Automatizzato: obblighi delle parti

- (a) Accesso al Sistema di Invio. Nel corso del periodo di durata del presente Accordo gli Operatori di Servizio si impegnano a fornire e mantenere una porta di comunicazione al Sistema di Lancio corse nonché ad ottenere le autorizzazioni necessarie e rendere operative le regole di accesso, onde consentire a Promptu di comunicare direttamente con il Sistema di Lancio Corse tramite il protocollo di comunicazione sviluppato da Promptu e Microtek, in modo da prestare il Servizio Automatizzato ai Clienti.
- (b) Disponibilità del Servizio Automatizzato. Alla condizione che l'Operatore del Servizio, continui a rispettare quanto stabilito all'art. 3 (a) che precede nonché gli ulteriori obblighi previsti nel presente Accordo, Promptu effettuerà ogni ragionevole sforzo tecnico per rendere l'Applicazione Promptu disponibile per gli utilizzatori finali e rendere il Servizio Automatizzato utilizzabile dai Clienti.
- (c) Database Stradale. Attraverso l'esecuzione del presente Accordo, l'Operatore del Servizio s'impegna a fornire a Promptu, in un formato reciprocamente concordato, una versione elettronica del proprio database stradale per la sua Area di Servizio e a fornire quindi i relativi aggiornamenti su base periodica reciprocamente concordata.
- (d) Politiche aziendali dell'Operatore del Servizio. L'Operatore del Servizio si impegna a comunicare a Promptu i dettagli aggiornati riguardanti le politiche aziendali del proprio servizio di taxi, quali le ore operative e l'accettazione o meno di carte di credito o di animali domestici a bordo, etc..

4. Esclusiva.

- (a) Promptu garantisce agli Operatori di Servizio che sottoscrivono l'Accordo Commerciale (all A) entro 3 (tre) mesi dalla Stipula del seguente Accordo Quadro un'esclusiva di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione dell'accordo commerciale per l'area geografica normalmente servita dall'Operatore stesso.
- (b) Agli utenti che utilizzino il Servizio di Chiamata Telefonica in Aree di Servizio ove non siano presenti Radiotaxi dotati di sistemi di lancio corse Microtek, Promptu si impegna a fornire esclusivamente i/il numeri/o degli aderenti "URI" laddove presenti.

5. Informazione alla clientela

L' "URI" e gli Operatori di Servizio si impegnano, a divulgare tra i propri associati per la durata del presente Accordo, il materiale informativo riguardante l'introduzione del nuovo servizio nelle forme e con i supporti che saranno definiti e forniti da Promptu o suoi eventuali partner e a comunicare l'esistenza dello stesso attraverso gli altri suoi canali di comunicazione verso la clientela.

6. Spese a carico dei Clienti.

Promptu è libera di addebitare ai Clienti le somme ritenute appropriate per l'utilizzo del Servizio Automatizzato e - a sua volta - l'Operatore del Servizio è libero di addebitare ai Clienti le somme ritenute appropriate per i servizi di trasporto in taxi.

7. Spese a carico delle parti.

Tra Promptu e l'Operatore di Servizio non sono previste spese in relazione al presente Accordo. Ciascuna parte sosterrà le spese e i costi in cui incorrerà in relazione all'esecuzione dei propri diritti e all'adempimento dei propri obblighi previsti nel presente Accordo.

8. Durata.

Il presente Accordo entrerà in vigore e produrrà effetti a partire dalla Data Effettiva e avrà durata annuale, via via tacitamente rinnovabile per un ulteriore uguale periodo di tempo in caso di mancato recesso da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. da inviare almeno tre (3) mesi prima del termine di durata

9. Legge applicabile e Foro esclusivo competente.

Al presente Accordo è esclusivamente applicata la legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa e connessa al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

10. Disposizioni Finali.

(a) Comunicazioni. Le comunicazioni tra le parti potranno essere effettuate a mezzo di posta certificata, corriere o fax seguito da posta certificata o corriere. Esse dovranno essere indirizzate

- nel caso di Promptu, a Giuseppe Staffaroni, 333 Ravenswood Avenue, Building 202, Menlo Park, CA 94025, fax: +1 650 859 6985, e per conoscenza a Promptu Corporate Counsel allo stesso indirizzo;

- nel caso dell'URI a Loreno Bittarelli, Via del Casale Lumbroso n. 167, 00166 – Roma, Italia

(b) Nullità ed inefficacia di singole clausole contrattuali. Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo venga considerata contraria alla legge, nulla o inefficace, essa sarà considerata come non apposta e non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle restanti clausole contrattuali.

(c) Tolleranza. Se non altrimenti derogato o accettato per iscritto, nessuna temporanea tolleranza di una delle parti rispetto all'inadempimento dell'altra costituirà deroga ai diritti o alle obbligazioni stabilite dal presente Accordo.

(d) Modifiche. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le parti con riferimento all'intento in esso contenuto e sostituisce ogni altro precedente contratto o accordo tra le parti, scritto od orale. Il presente Accordo non può essere modificato o una o più delle sue parti derogate se non in forma scritta, con espresso riferimento al presente Accordo e debitamente munita della sottoscrizione di entrambe le parti.

Firme sulle pagine seguenti:

In fede.

(Luogo e data)

PROMPTU SYSTEMS CORP.

Il legale rappresentante

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. le parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

3. Abilitazione del Servizio Automatizzato: obblighi delle parti
4. Esclusiva
5. Informazione alla clientela
6. Spese a carico dei Clienti
7. Spese a carico delle parti
8. Durata
9. Legge applicabile e Foro esclusivo competente

PROMPTU SYSTEMS CORP.

Il legale rappresentante

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

ALLEGATO "A"

PROMPTU SYSTEMS CORPORATION.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

Il presente Accordo di Collaborazione Commerciale (*infra*, "Accordo") è stipulato in data _____ (*infra*, "la Data Effettiva")

TRA

Promptu Systems Corporation (*infra*, "Promptu") società del Delaware, con sede in 333 Ravenswood Avenue, Building 202, Menlo Park, California, USA 94025 (*infra*, "Promptu"), in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Giuseppe Staffaroni

- da una parte -

E

_____ (*infra*, "l'Operatore del Servizio"), società di diritto italiano con sede in _____, Italia in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor _____

- dall'altra -

PREMESSO CHE

- A. In data 31 Ottobre 2008 Promptu e Unione dei Radiotaxi d'Italia (*infra* "URI") hanno siglato un Accordo Quadro di Collaborazione per la diffusione di tecnologie mobili.
- B. L'Operatore del Servizio, e' aderente all'URI, e svolge un'attività di gestione e invio di taxi ai propri clienti. A tale riguardo l'Operatore del Servizio sta attualmente impiegando un sistema di invio taxi sviluppato dalla società Microtek Srl (*infra*, "Microtek").
- C. Promptu, a sua volta, ha sviluppato un'applicazione per telefonia mobile da utilizzare nella richiesta di taxi.
- D. Promptu e Microtek hanno integrato i propri rispettivi prodotti al fine di creare un sistema di invio taxi completamente automatizzato, così eliminando la necessità di ricorrere all'assistenza di un operatore umano nel localizzare ed inviare taxi.

E. Promptu e l'Operatore del Servizio intendono collaborare al fine di promuovere sul mercato italiano detto sistema integrato di chiamata taxi in relazione all'attività dell'Operatore del Servizio, alle condizioni previste nella presente scrittura.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo le parti convengono e stabiliscono quanto segue.

1. Definizioni.

- (a) “Servizio Automatizzato”: il servizio di richiesta e invio taxi completamente automatizzato risultante dall'integrazione tra l'Applicazione Promptu e il Sistema di Lancio Corse di Microtek
- (b) “Clienti”: gli utenti finali che utilizzano l'Applicazione Promptu per richiedere un taxi.
- (c) “Sistema di Lancio Corse”: il sistema di lancio corse della Microtek installato e reso operativo dall'Operatore del Servizio.
- (d) “Applicazione Promptu”: l'applicazione sviluppata da Promptu per dispositivi mobili di telefonia cellulare che consente all'utente di accedere al Servizio Automatizzato.
- (d) “Area del Servizio”: l'area geografica normalmente servita dall'Operatore del Servizio.
- (e) “Data Effettiva”: la data di sottoscrizione del presente Accordo.

2. Abilitazione del Servizio Automatizzato: obblighi delle parti.

- (a) Accesso al Sistema di Invio. Nel corso del periodo di durata del presente Accordo l'Operatore del Servizio si impegna a fornire e mantenere una porta di comunicazione al Sistema di Lancio Corse nonché ad ottenere le autorizzazioni necessarie e rendere operative le regole di accesso, onde consentire a Promptu di comunicare direttamente con il Sistema di Lancio Corse tramite il protocollo di comunicazione sviluppato da Promptu e Microtek, in modo da prestare il Servizio Automatizzato ai Clienti.
- (b) Disponibilità del Servizio Automatizzato. Alla condizione che l'Operatore del Servizio continui a rispettare quanto stabilito all'art. 2 (a) che precede

nonché gli ulteriori obblighi previsti nel presente Accordo, Promptu effettuerà ogni ragionevole sforzo tecnico per rendere l'Applicazione Promptu disponibile per gli utilizzatori finali e rendere il Servizio Automatizzato utilizzabile dai Clienti.

- (c) Database Stradale. Attraverso l'esecuzione del presente Accordo, l'Operatore del Servizio si impegna a fornire a Promptu, in un formato reciprocamente concordato, una versione elettronica del proprio database stradale per la sua Area di Servizio e a fornire quindi i relativi aggiornamenti su base periodica reciprocamente concordata.
- (d) Politiche aziendali dell'Operatore del Servizio. L'Operatore del Servizio si impegna a comunicare a Promptu i dettagli aggiornati riguardanti le politiche aziendali del proprio servizio di taxi, quali le ore operative e l'accettazione o meno di carte di credito o di animali domestici a bordo, etc..

3. Esclusiva.

All'Operatore di Servizio Promptu garantisce un'esclusiva di mesi 6 (sei) dalla data di stipulazione del presente accordo per l'area geografica normalmente servita dall'Operatore stesso.

4. Informazione alla clientela

L'Operatore del Servizio s'impegna a divulgare tra i propri associati per tutta la durata del presente Accordo il materiale informativo riguardante l'introduzione del nuovo servizio nelle forme e con i supporti che saranno definiti e forniti da Promptu o suoi eventuali partner, e a comunicare l'esistenza dello stesso attraverso gli altri suoi canali di comunicazione verso la clientela.

5. Spese a carico dei Clienti.

Promptu è libera di addebitare ai Clienti le somme ritenute appropriate per l'utilizzo del Servizio Automatizzato e - a sua volta - l'Operatore del Servizio è libero di addebitare ai Clienti le somme ritenute appropriate per i servizi di trasporto in taxi.

6. Spese a carico delle parti.

Non sono previste spese tra le parti in relazione al presente Accordo. Ciascuna parte sosterrà le spese e i costi in cui incorrerà in relazione all'esecuzione dei propri diritti e all'adempimento dei propri obblighi previsti nel presente Accordo.

7. Durata.

Il presente Accordo entrerà in vigore e produrrà effetti a partire dalla Data Effettiva e avrà durata annuale, via via tacitamente rinnovabile per un ulteriore uguale periodo di tempo in caso di mancato recesso da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. da inviare almeno tre (3) mesi prima del termine di durata.

8. Diffida ad adempiere e risoluzione dell'Accordo.

In caso di inadempimento di una delle parti, la parte non inadempiente potrà intimare per iscritto all'altra di adempiere entro trenta (30) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

In caso di risoluzione l'Operatore del Servizio restituirà immediatamente a Promptu tutto il materiale relativo all'Applicazione Promptu e al Servizio Automatizzato. Gli obblighi previsti agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 resteranno comunque validi anche in caso di termine o risoluzione anticipata dell'Accordo.

9. Responsabilità e manleva.

- (a) A carico di Promptu. Promptu terrà indenne l'Operatore del Servizio da ogni responsabilità, azione legale, richiesta di risarcimento, rimborso, spesa, perdita, costo e danno (inclusi, interessi, penali e spese legali) derivante dal malfunzionamento dell'Applicazione Promptu, come garantita da Promptu ai Clienti.
- (b) A carico dell'Operatore del Servizio. L'Operatore del Servizio terrà indenne Promptu da ogni responsabilità, azione legale, qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento, spesa, perdita, costo e danno (inclusi, interessi, penali e spese legali) determinati dal malfunzionamento del Servizio Automatizzato o determinati dai servizi di trasporto in taxi forniti dall'Operatore del Servizio.
- (c) Azioni di indennizzo. La parte che intende essere tenuta manlevata dall'altra così come stabilito sopra dovrà prontamente (i) comunicare all'altra parte l'esistenza di una richiesta di risarcimento avanzata da terzi, (ii) collaborare per la definizione della controversia.

10 Garanzie.

Ciascuna parte garantisce all'altra di avere pieno diritto di sottoscrivere il presente Accordo e di adempiere alle proprie obbligazioni senza incorrere nella violazione di alcun altro accordo similare eventualmente stipulato con altre parti.

11. Riservatezza.

- (a) In generale. Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali trasmesse alla parte ricevente (*infra*, la Parte Ricevente) dalla parte trasmittente (*infra*, la Parte Trasmittente) così come stabilito nel presente articolo. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono, nessuno escluso, tutti i segreti commerciali, le scoperte, le idee, i concetti, il know-how, le tecniche, i progetti, le specifiche, i disegni, i diagrammi, i dati, i progetti del prodotto, i programmi per computer, le attività e le operazioni commerciali, i piani commerciali e pubblicitari, le liste clienti, i rapporti, gli studi e le altre informazioni tecniche e commerciali che, in caso di diffusione, sono definite riservate o di proprietà o che possono ragionevolmente essere considerate riservate data la loro precipua natura o il loro modo di diffusione. L’Operatore del Servizio espressamente riconosce e accetta che nelle Informazioni Confidenziali di Promptu sono compresi anche i termini e le condizioni del presente Accordo. Le Informazioni Confidenziali, incluse anche tutte le eventuali copie, restano di esclusiva proprietà della Parte Trasmittente.
- (b) Obblighi di riservatezza. La Parte Ricevente utilizzerà le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Trasmittente al solo scopo di esercitare i diritti e adempiere alle obbligazioni previste dal presente Accordo e vigilerà diligentemente per evitare la diffusione non autorizzata di dette Informazioni Confidenziali a terze parti. La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Trasmittente ai propri impiegati o consulenti autorizzati ad avere accesso a dette informazioni obbligandoli per iscritto a mantenere riservate tali informazioni. La Parte Ricevente si impegnerà ad evitare la diffusione e/o l’utilizzo non autorizzati delle Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Trasmittente, come se fossero proprie. La Parte Ricevente potrà divulgare il contenuto delle Informazioni Confidenziali della Parte Trasmittente solo se richiestole (per iscritto) da un’Autorità giudiziaria o governativa, dandone preventiva comunicazione scritta alla Parte Trasmittente e ottemperando gli obblighi di riservatezza imposti sulla diffusione stessa.
- (c) Esclusioni. La Parte Ricevente non avrà l’obbligo di riservatezza sulle informazioni che: (i) siano o diventino di dominio pubblico per cause non dipendenti da una sua violazione del presente Accordo, (ii) le vengano fornite da terzi senza l’obbligo della riservatezza o (iii) siano acquisite in forma indipendente e senza alcun riferimento alle Informazioni Confidenziali fornite dalla Parte Trasmittente.

12. Legge applicabile e Foro esclusivo competente.

Al presente Accordo è esclusivamente applicata la legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa e connessa al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

13. Disposizioni Finali.

- (a) Comunicazioni. Le comunicazioni tra le parti potranno essere effettuate a mezzo di posta certificata, corriere o fax seguito da posta certificata o corriere. Esse dovranno essere indirizzate
- nel caso di Promptu, a Giuseppe Staffaroni, 333 Ravenswood Avenue, Building 202, Menlo Park, CA 94025, fax: +1 650 859 6985, e per conoscenza a Promptu Corporate Counsel allo stesso indirizzo;
 - nel caso dell'Operatore del Servizio, _____

- (b) Nullità ed inefficacia di singole clausole contrattuali. Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo venga considerata contraria alla legge, nulla o inefficace, essa sarà considerata come non apposta e non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle restanti clausole contrattuali.
- (c) Tolleranza. Se non altrimenti derogato o accettato per iscritto, nessuna temporanea tolleranza di una delle parti rispetto all'inadempimento dell'altra costituirà deroga ai diritti o alle obbligazioni stabilite dal presente Accordo.
- (d) Modifiche. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le parti con riferimento all'intento in esso contenuto e sostituisce ogni altro precedente contratto o accordo tra le parti, scritto od orale. Il presente Accordo non può essere modificato o una o più delle sue parti derogate se non in forma scritta, con espresso riferimento al presente Accordo e debitamente munita della sottoscrizione di entrambe le parti.

Firme sulle pagine seguenti:

In fede.

(Luogo e data)

PROMPTU SYSTEMS CORP.

Il legale rappresentante

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. le parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

2. Abilitazione del Servizio Automatizzato: obblighi delle parti
3. Esclusiva
4. Pubblicità e promozione
5. Spese a carico dei Clienti
6. Spese a carico delle parti
7. Durata
8. Diffida ad adempiere e risoluzione dell'Accordo
9. Responsabilità e manleva
10. Garanzie
11. Riservatezza
12. Legge applicabile e Foro esclusivo competenti

PROMPTU SYSTEMS CORP.

Il legale rappresentante

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)